

***LA MEDIAZIONE CIVILE: RASSEGNA  
GIURISPRUDENZIALE E  
ARTICOLI GIURIDICI***



*A cura della Rivista  
Ex Parte Creditoris*

**MEDIAZIONE  
 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE  
 E ARTICOLI GIURIDICI  
 (aggiornata al 30.12.2016)**

<b>INDICE PROVVEDIMENTI</b>
Ordinanza   Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari   15.12.2016
Sentenza   Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini   13.10.2016
Sentenza   Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari   28.09.2016
Sentenza   Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri   28.09.2016   n.5820
Sentenza   Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini   14.09.2016
Sentenza   Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta   30.08.2016   n.418
Sentenza   Tribunale di Milano, Dott.ssa Ilaria Gentile   21.07.2016   n.9205
Sentenza   Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari   07.07.2016
Sentenza   Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola   28.06.2016
Ordinanza   Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari   23.06.2016
Sentenza   Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone   05-06-2016   n. 1502
Sentenza   Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari   12-05-2016
Sentenza   Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento   05-05-2016   n. 982
Ordinanza   Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale   23-04-2016
Sentenza   Corte d'Appello di Milano, Pres. Boiti – Rel. Fiecconi   22.04.2016
Sentenza   Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino   30-03-2016   n. 1770
Ordinanza   Tribunale di Bergamo, dott.ssa M.C.E.Caprino   25-03-2016
Sentenza   Tribunale di Monza, dott.ssa Claudia Lojacono   14-03-2016   n. 681
Sentenza   Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona   03-03-2016   n. 691
Sentenza   Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa   03-02-2016
Sentenza   Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso   25-01-2016   n. 326
Ordinanza   Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida, 17-01-2016
Ordinanza   Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari   23.12.2015
Ordinanza   Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi, 22-12-2015
Sentenza   Corte di Cassazione, Pres. - Rel. Vivaldi   03-12-2015   n.24629
Sentenza   Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria   08.09.2015   n.492
Sentenza   Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini   21.04.2015
Ordinanza   Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano   16.04.2015
Sentenza   Tribunale di Firenze, dott. ssa Luciana Breggia   19.03.2015
Sentenza   TAR Lazio   23-01-2015
Sentenza, Tribunale di Mantova, dott. Andrea Bulgarelli   15.01.2015
Sentenza   Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci   20.01.2015
Sentenza   Corte di Cassazione, Pres. Bursese – Rel. Bucciante   05.12.2014   n.25799
Sentenza   Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini   30-10-2014
Ordinanza   Cassazione Civile, Pres. Finocchiaro – Rel. Barreca   27.10.2014   n.22788
Sentenza   Tribunale di Roma, dott. Marcello Buscema   22.10.2014

<b>ARTICOLI GIURIDICI</b>
<b>MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - GLI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI</b> <i>A cura dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli</i>
<b>MEDIAZIONE CIVILE: LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA AGLI INCONTRI - SI TRATTA DI UN DIRITTO DELL'UTENTE</b> <i>- A cura dell'Avv. Catia La Torraca del Foro di Napoli</i>



**INDICE PROVVEDIMENTI**

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L'ISTANZA DEVE INDICARE CON SUFFICIENTE PRECISIONE LA MATERIA DEL CONTENDERE**

IL GENERICO RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DI INTERESSI ILLEGITTIMI NON SODDISFA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

*La mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell'attrice, allo scopo di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010 deve indicare con sufficiente precisione la materia del contendere, esplicitare le ragioni di tutte le richieste azionate in giudizio ed i rapporti intercorsi tra le parti, in quanto l'esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell'art. 4, comma 2, D.lgs. 28/2010.*

*Il generico riferimento all'applicazione di interessi illegittimi su rapporti contrattuali non espressamente specificati, non individua con sufficiente precisione la materia del contendere e non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.*

**Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 15.12.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/35633>

**MEDIAZIONE IN APPELLO: IN CASO DI MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO, IL GRAVAME È INAMMISSIBILE**

CONDANNATA PARTE APPELLANTE ANCHE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

*Ai sensi dell'art. 5, II co. d. lgs. n. 28/2010, "L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti", anche in fase di appello, sempreché non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento "è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".*

*Ne consegue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo – impedendo l'emanazione di sentenza di merito – e comporta l'applicazione della sanzione della improcedibilità della "domanda giudiziale", laddove la mediazione non sia stata esperita.*

*Nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 5, II co. D. lgs.n.28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13, e così come nella affine materia del giudizio di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello", non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell'appello, ovvero dell'opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.*

*Nei procedimenti di appello, così come nell'opposizione a D.I. in primo grado, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale" deve interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'impugnazione (o dell'opposizione nel procedimento ex art. 645 c.p.c.) e non come improcedibilità della originaria domanda sostanziale attorea (ovvero della domanda di condanna di cui all'originario ricorso monitorio).*

*Il mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice può costituire motivo per la condanna, ex art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17, della L. n. 228/2012, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.*

**Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 13.10.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-appello-in-caso-di-mancato-esperimento-del-procedimento-il-gravame-e-inammissibile>

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE PUÒ DELEGARE IL PROPRIO DIFENSORE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

NESSUNA NORMA PRESCRIVE LA PRESENZA OBBLIGATORIA DELLA PARTE

*In materia di mediazione obbligatoria, nessuna norma del d. lgs. 28/2010 prescrive la presenza obbligatoria della parte personalmente alla procedura.*

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto nel disposto dell'art. 83 c.p.c.*

**Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 28.09.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-la-parte-puo-delegare-il-proprio-difensore-a-partecipare-alla-procedura>

### **MEDIAZIONE: SE L'ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE**

L'ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO  
SENZA PRECISARE IL PETITUM

*Nelle controversie nascenti da contratti bancari, l'attore che eserciti l'azione di ripetizione delle somme in materia di rimborso oneri ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità.*

*Se l'istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui alla successiva citazione, l'azione è improcedibile.*

*Ove, infatti, l'attore nell'atto preliminare di mediazione si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum, l'atto di citazione risulta difforme dalla preliminare richiesta, e ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità.*

**Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-se-listanza-e-generica-la-domanda-giudiziale-e-improcedibile>

### **MEDIAZIONE: PROCEDIBILE L'ISTANZA TEMPESTIVA TRASMESSA A MEZZO RACCOMANDATA CON TARDIVA RICEZIONE**

RILEVA LA DATA DI INVIO DELLA DOMANDA E NON LA SUA RICEZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO

*Il disposto dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, nella misura in cui prevede un termine per l'avvio della mediazione, va interpretato nel senso che ai fini della tempestività dell'incombente debba aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non dalla sua ricezione e deposito da parte dell'ente destinatario.*

*Altrimenti argomentando, si avrebbe un onere eccessivamente gravoso a carico della parte interessata ad attivare il procedimento, e ciò anche in considerazione della non eccessiva durata del termine previsto dalla legge per tale incombenza (15 gg.) e della non imputabilità dei ritardi inerenti la trasmissione a mezzo posta e della stessa formalità di deposito.*

**Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 14.09.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-procedibile-listanza-tempestiva-trasmessa-a-mezzo-raccomandata-con-tardiva-ricezione>

### **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE VERTE SULL'OPPONENTE**

L'AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON "SALVA" IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre.*

*La mancata partecipazione del debitore ingiunto alla procedura di mediazione avviata dal creditore – parte che non è tenuta per legge – nel corso del giudizio di opposizione comporta l'irregolarità della stessa procedura di mediazione, con conseguente improcedibilità dell'opposizione.*

**Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-tema-di-opposizione-a-d-i-lonere-verte-sullopponente>

**MEDIAZIONE: CHI OSTACOLA LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DEVE RISARCIRE IL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 C.C.**

LA SANZIONE È PARI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROCEDURA  
*Chi ostacola, o comunque, non collabora allo svolgimento della procedura conciliativa va condannato, ex art. 1224, co. 2, c.c., al risarcimento del maggior danno, pari alle spese sostenute per la mediazione, anche se si tratta di una materia in cui quest'ultima non è obbligatoria.*

**Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Ilaria Gentile | 21.07.2016 | n.9205**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-chi-ostacola-lo-svolgimento-del-procedimento-deve-risarcire-il-maggior-danno-ex-art-1224-c-c>

**MEDIAZIONE: SE LA CONCILIAZIONE RIGUARDA SOLO ALCUNE DELLE DOMANDE PROPOSTE, LE ALTRE SONO IMPROCEDIBILI**

NESSUN LIMITE TEMPORALE PER IL RILIEVO OFFICIOSO DEL DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

*Qualora dall'istanza di mediazione emerga che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa, va dichiarata l'improcedibilità delle altre domande, per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata a nulla rilevando che la controparte nulla abbia eccepito al riguardo né in fase di mediazione né nel corso del presente giudizio.*

*L'art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata.*

**Sentenza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 07.07.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-se-la-conciliazione-riguarda-solo-alcune-delle-domande-proposte-le-altre-sono-improcedibili>

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È IL DEBITORE-INGIUNTO CHE DEVE ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

IN MANCANZA L'OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE

*L'onere di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell'azione, fra le altre, anche in materia bancaria, è da rinvenirsi in capo all'attore-opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l'annullamento del decreto emesso a favore dell'istituto di credito nella procedura monitoria.*

**Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-il-debitore-ingiunto-che-deve-attivare-la-procedura-di-mediazione>

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: INAMMISSIBILE LA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO CON DICITURA "VEDI ALLEGATO" SENZA ULTERIORI PRECISAZIONI**

IN TAL CASO NON È POSSIBILE STABILIRE L'ATTINENZA ALLA MATERIA DEL CONTENDERE

*Nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto contratti bancari, che richiedono il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010, l'istanza che non individua precisamente le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, non consente di stabilire l'attinenza alla materia del contendere.*

*Nel caso di descrizione dell'oggetto della domanda di mediazione con la dicitura "vedi allegato" senza ulteriori precisazioni, il procedimento di mediazione non può ritenersi utilmente esperito.*

**Ordinanza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 23.06.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-inammissibile-con-descrizione-oggetto-vedi-allegato-senza-ulteriori-precisazioni>

**MEDIAZIONE: GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE L'ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO**

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

## IL MANCATO AVVIO DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EFFETTI DEL DECRETO INGIUNTIVO

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.*

*Il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..*

**Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone | 05.06.2015 | n.1502**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-grava-sul-debitore-opponente-lonere-di-avviare-il-procedimento>

## MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE, IL CONVENUTO DEVE INSTAURARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IL "LABIRINTO GIURIDICO" DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER IL CREDITORE-BANCA

*Ove tra le parti si sia svolto un procedimento di mediazione con esito negativo, propedeutico allo svolgimento di una controversia e, successivamente, il convenuto proponga domanda riconvenzionale, il giudice deve disporre un nuovo tentativo di mediazione, configurandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto.*

*Peraltro, un'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 presupporrebbe la formulazione inequivoca della norma nel senso di escludere dall'obbligo di mediazione le domande cumulate.*

**Ordinanza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 12.05.2016 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-caso-di-domanda-riconvenzionale-il-convenuto-deve-istaurare-un-nuovo-procedimento-di-mediazione-2>

## MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA E' INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE

*L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo.*

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, per cui su di lui grava l'onere di aprire la mediazione.*

**Sentenza Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento 05-05-2016 n. 982**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-e-onere-del-debitore-opponente-iniziare-la-procedura.html>

## MEDIAZIONE: IN CASO DI MANCATA ADESIONE AL PRIMO INCONTRO, SI DEVONO NECESSARIAMENTE ESPlicitARE LE RAGIONI DEL DINIEGO

*IN MANCANZA SCATTA LA SANZIONE EX ART. 8, COMMA 4 BIS DEL D. LGS. 28/2010*  
*Nel procedimento di mediazione la parte, in caso di mancata adesione al primo incontro, deve esplicitare le ragioni del diniego. In mancanza il giudice potrà applicare la sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis.*

*Le conseguenze anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro.*

*La convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico non è un giustificato motivo.*

*La sanzione può essere irrogata anche in corso di causa.*

**Ordinanza Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale 23-04-2016**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-caso-di-mancata-adesione-al-primo-incontro-si-devono-necessariamente-esplicitare-le-ragioni-del-diniego.html>

## **MEDIAZIONE: ANCHE IN GRADO D'APPELLO PUÒ ESSERE DELEGATA DAL COLLEGIO**

TANTO A PRESCINDERE DALLA OBBLIGATORietà O MENO DELLA MEDIAZIONE ANTE CAUSAM

*L'art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del "decreto del fare" del 2013, testualmente prevede che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.*

*Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".*

*L'esercizio della facoltà descritta nella norma in esame è demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell'introduzione della controversia, ed è collegato a una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice.*

**Sentenza | Corte d'Appello di Milano, sez. prima, Pres. Boiti – Rel. Fiecconi | 22.04.2016 |**  
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-anche-in-grado-dappello-puo-essere-delegata-dal-collegio>

## **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NECESSARIA L'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO IN MANCANZA, IL PROCEDIMENTO NON È VALIDAMENTE ESPERITO**

*Nelle materie che rientrano nell'ambito dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non può considerarsi validamente esperito senza l'assistenza di un avvocato, essendo essa necessaria, per espressa previsione legislativa, per la validità del procedimento stesso.*

**Sentenza Tribunale di Torino, dott. Cecilia Marino 30-03-2016 n.1770**  
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-necessaria-l-assistenza-di-un-avvocato.html>

## **OPPOSIZIONE A D.I.: LA MANCATA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON IMPEDISCE LA CONCESSIONE PROVVISORIA ESECUZIONE IL GIUDICE DOPO DEVE CONCEDERE AL SOLO OPPONENTE IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

*Se non risulta che le parti abbiano esperito la mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/10, nel cui ambito rientrano i contratti bancari, l'opponente deve nel termine di 15 giorni, presentare la domanda.*

*In sede di opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore di una Banca per crediti relativi ad un rapporto di conto corrente, se la stessa non è fondata su prova scritta, né si individuano in modo specifico le doglianze richiamate nella citazione, nè è di pronta soluzione ed esiste altresì pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la condizione economica attuale dell'opponente e del patrimonio del fideiussore, va concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.*

**Ordinanza Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino 25-03-2016**  
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-d-i-la-mancata-instaurazione-del-procedimento-di-mediazione-non-impedisce-la-concessione-provvisoria-esecuzione.html>

## **MEDIAZIONE: NON SUSSISTE OBBLIGO DI ECCEPIRE L'INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'ORGANISMO ADITO**

L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE RIGUARDA IL GIUDIZIO E VA FORMULATA SOLO IN TALE SEDE

*Qualora in forza di una clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva, sia stata eccepita in comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza territoriale del tribunale adito da parte attrice, non può assumere rilievo il fatto che la banca convenuta non abbia eccepito l'incompetenza territoriale in sede di mediazione (o anche solo nella comunicazione di mancata adesione). Infatti l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.*

**Ex Parte Creditoris – Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile **Avv. Antonio De Simone** | Direttore Scientifico **Avv. Maria Luigia Ienco**

Registro affari amministrativi numero 8231/11 – Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



*L'incompetenza territoriale riguarda il giudizio dinnanzi al Tribunale e quindi va eccepita unicamente in tale sede, nella comparsa di risposta.*

*È inammissibile la dichiarazione di aderire all'eccezione d'incompetenza territoriale formulata per la prima volta da parte attrice nella comparsa conclusionale e in via subordinata. Infatti, in primo luogo, la comparsa conclusionale è un atto destinato unicamente a illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio e, in secondo luogo, la formulazione dell'adesione solamente in via subordinata priva di senso l'adesione stessa, posto che questa, per sua natura, è finalizzata a evitare una decisione sulla competenza.*

**Sentenza Tribunale di Monza, dott. Claudia Lojacono 14-03-2016 n. 681**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-non-sussiste-obbligo-di-eccepire-l-incompetenza-territoriale-dell-organismo-adito.html>

## **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE**

**IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO**

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto sul quale grava l'onere della mediazione obbligatoria è l'opponente.*

*In caso di mancata presentazione della relativa domanda, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio con conferma del decreto ingiuntivo opposto.*

*Avendo tale giudizio natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell'istanza, ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione, finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, e non già la domanda proposta dall'opposto nel ricorso introduttivo, a fronte della quale vi è già stata una deliberazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto monitorio, del quale si intende ottenere la revoca con l'opposizione.*

**Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-del-debitore-opponente.html>

## **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È CARICO DEL CREDITORE**

**IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE**

*Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, relativi a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, l'onere di esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis. del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l'azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.*

*Ne consegue che, in mancanza, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l'improcedibilità non già dell'opposizione, bensì della domanda monitoria, stante l'unicità del processo in cui confluiscono la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione.*

**Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa 03-02-2016 n.199**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-carico-del-creditore.html>

## **MEDIAZIONE CIVILE: NELL'OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO**

**IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE**

*In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ed una volta che sia stata resa la pronuncia sulla concessione o sulla revoca della provvisoria esecuzione, la parte onerata di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto.*

*Di conseguenza, l'improcedibilità non colpisce la domanda dell'opponente bensì quella dell'opposto e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.*

*Nel caso di procedimento monitorio, seguito da opposizione, chi esercita l'azione è il creditore, che chiede l'emanazione del decreto ingiuntivo, l'opponente, al contrario, subisce la domanda.*

**Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-civile-nell-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-del-creditore-opposto.html>

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DELL'OPPOSTO**  
IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO

*Nel procedimento d'ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l'opponente ("convenuto sostanziale") ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., l'onere di iniziare la mediazione grava sull'opposto ("attore sostanziale"), che è il solo titolare dell'interesse ad agire.*

*In caso di inerzia, la domanda introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile e il titolo monitorio va revocato.*

**Ordinanza Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-dell-opposto.html>

**MEDIAZIONE: NESSUN OSTACOLO AL CUMULO TRA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PROCEDURE STRAGIUDIZIALI OBBLIGATORIE**  
LA MEDIAZIONE ESEGUITA DOPO LA NEGOZIAZIONE NON HA CARATTERE DILATORIO

*L'art. 3, comma 5, primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, (Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (...)) impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita. L'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa. Pur in mancanza di una chiara previsione normativa, lo stesso iter va seguito nel caso in cui, in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa. Una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziata esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo.*

**Ordinanza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 23.12.2015 |**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nessun-ostacolo-al-cumulo-tra-negoziata-assistita-e-procedure-stragiudiziali-obbligatorie>

**MEDIAZIONE: CONDANNA IN PRIMA UDIENZA A PAGAMENTO CU PER MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO**

LA SANZIONE PRESCINDE DEL TUTTO DALL'ESITO DELLA CAUSA

*La sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (che regola e disciplina la Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, va adottata con ordinanza ex art. 176 c.p.c..*

*Alla detta ordinanza si applica la disposizione di cui all'art. 179 c.p.c. che, in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale.*

**Ordinanza Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi 22-12-2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-condanna-in-prima-udienza-a-pagamento-cu-per-mancata-comparizione-senza-justificato-motivo.html>

**MEDIAZIONE: L'ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L'ONERE DELLA PROVA

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere della mediazione obbligatoria*

**Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-l-onere-e-a-carico-di-chi-propone-l-opposizione-a-decreto-ingiuntivo.html>

### **MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO**

**NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO**

*L'onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, grava sulla parte opponente, non soltanto nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ma ogniqualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.*

**Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-caso-di-omissione-nel-giudizio-di-opposizione-il-d-i-diviene-definitivo.html>

### **MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L'ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI**

**LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO**

*In caso di omessa mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell'improcedibilità di cui all' art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto monitorio.*

*Il debitore opponente, che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità, ha altresì l'onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Il mancato assolvimento, tanto del primo, quanto del secondo onere, è sanzionato con l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.*

**Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 21.04.2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-il-debitore-ha-l-onere-di-attivarla-e-di-parteciparvi.html>

### **MEDIAZIONE: IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO NON È SANZIONABILE CON L'IMPROCEDIBILITÀ**

**IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO POSSONO SEGUIRE SOLO LE SANZIONI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE**

*L'obbligo di effettiva mediazione grava sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che se anche vi sia un rifiuto ingiustificato, oltre che l'assenza ingiustificata, possono seguire le sanzioni tassativamente previste dalla legge.*

*Non può però l'effettività dell'obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con l'improcedibilità della domanda l'attore (o il convenuto qualora abbia spiegato riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore.*

**Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, 16.04.2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-il-rifiuto-ingiustificato-non-e-sanzionabile-con-l-improcedibilita.html>

### **MEDIAZIONE: NECESSARIA LA PRESENZA DELLE PARTI E L'EFFETTIVO AVVIO DELLA PROCEDURA**

**LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NON È ASSOLTA SE LA PROCEDURA SI RIDUCE AD UNA MERA INFORMATIVA SU FUNZIONE E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE**

*La mediazione disposta dal Giudice implica che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, comparse personalmente - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere - adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.*

*In caso di mediazione ex officio, la condizione di procedibilità non è dunque soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre.*

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Sentenza Tribunale di Firenze, dott.ssa Luciana Breggia 19-03-2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-necessaria-la-presenza-delle-parti-e-l-effettivo-avvio-della-procedura.html>

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ALCUNA SOMMA È DOVUTA PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO**

NEL CASO DI MANCATO ACCORDO ALL'ESITO DEL PRIMO INCONTRO, NESSUN COMPENSO È DOVUTO PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

*Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.*

*La mediazione è gratuita in caso di mancanza accordo tra le parti ed alcuna somma dovrà essere versata per l'inizio del procedimento.*

**Sentenza TAR Lazio, 23-01-2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-alcuna-somma-e-dovuta-per-l-inizio-del-procedimento.html>

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ VA ATTIVATA AL MOMENTO MUTAMENTO RITO IN MANCANZA, LA DOMANDA DELL'INTIMANTE È IMPROCEDIBILE E LE SPESE RESTANO A SUO CARICO**

*In sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità, all'esito dell'esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., va instaurata la procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010).*

*In mancanza, la domanda sottesa all'intimazione dev'essere dichiarata improcedibile.*

*Le spese di lite vanno poste a carico di parte intimante.*

**Sentenza Tribunale di Mantova, sez. Seconda, dott. Andrea Bulgarelli 15-01-2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-convalida-di-sfratto-per-morosita-va-attivata-al-momento-mutamento-rito>

**MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L'ONERE RICADE SUL DEBITORE**

IN MANCANZA, L'OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L'INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA

*Nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, compete all'opponente attivare la procedura di mediazione delegata, dal momento che è proprio questi, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.*

*Il mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, giova quindi al convenuto opposto e comporta la definitività del provvedimento monitorio, in applicazione analogica dell'articolo 647 comma 1 c.p.c..*

*L'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale", contenuta nell'articolo 5, co. 2 citato, va interpretata alla stregua di improcedibilità / estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria, consacrata nel provvedimento di ingiunzione.*

**Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-sede-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-l-onere-ricade-sul-debitore.html>

**MEDIAZIONE: IL DIRITTO ALLA PROVVISORIE SORGE ANCHE SE IL MEDIATORE NON È INTERVENUTO IN TUTTE LE FASI DELLA TRATTATIVA**

LA PROVA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PUÒ ESSERE DATA ANCHE PER PRESUNZIONI MEDIANTE L'INDICAZIONE DEL NUMERO D'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

*Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia ponga in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo*

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

definitivo. Ne consegue che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo dell'incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera dello stesso, l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata successivamente a termine e con l'intervento di altro mediatore (come nella specie), non essendo un unico elemento di parziale differenziazione da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo ha messo in relazione le parti tra di loro e l'affare tra esse concluso.

**Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Seconda, 05.12.2014 n.25799**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-il-diritto-alla-provvigione-sorge-anche-se-il-mediatore-non-e-intervenuto-in-tutte-le-fasi-della-trattativa.html>

#### **MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL'OPPONENTE**

IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL'OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO

*Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.*

**Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini 30-10-2014**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-deve-essere-intentata-dall-opponente.html>

#### **MEDIAZIONE: SE ESERCITATA PER CONTO DI IMPRESE ORGANIZZATE RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO**

IN MANCANZA, IL MEDIATORE NON HA DIRITTO AL COMPENSO

*Il mediatore non ha diritto a trattenere e ad azionare esecutivamente un assegno, privo di data, consegnatogli a garanzia della provvigione, del quale sia stata fatta menzione nell'atto pubblico di compravendita avanti il Notaio, né ad essere compensato per la attività mediatoria svolta a favore di un cliente se non è iscritto nello speciale albo dei mediatori di cui alla L. 39/1989.*

*Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo l'assegno rilasciatogli, a garanzia della provvigione, da chi lo aveva incaricato per la compravendita di un immobile, a fortiori quando il titolo è privo di data.*

**Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, 27.10.2014, n.22788**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-se-esercitata-per-conto-di-imprese-organizzate-richiede-l-iscrizione-nell-apposito-albo.html>

#### **MEDIAZIONE: L'ACCORDO È ASSOGGETTATO A DISCIPLINA CONTRATTUALE È APPLICABILE LA CONDIZIONE SOSPENSIVA EX ART. 1353 C.C.**

*L'accordo raggiunto tra le parti nell'ambito del procedimento di mediazione è assoggettato alla disciplina dei contratti; pertanto, non vi è alcun motivo ragionevole per non ritenere applicabile all'accordo raggiunto in mediazione anche alla condizione sospensiva di cui all'art. 1353 c.c.*

**Sentenza Tribunale di Roma, dott. Marcello Buscema, 22-10-2014**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-l-accordo-e-assoggettato-a-disciplina-contrattuale.html>

#### **ARTICOLI GIURIDICI**

#### **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - GLI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-e-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo>

*A cura dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli*

**Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it) - Contatti: [redazione@expartecreditoris.it](mailto:redazione@expartecreditoris.it) - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**MEDIAZIONE CIVILE: LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA AGLI INCONTRI - SI TRATTA DI UN DIRITTO DELL'UTENTE**

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-civile-la-partecipazione-telematica-agli-incontri.html>

*A cura dell'Avv. Catia La Torraca del Foro di Napoli*